

24 ORE BUSINESS SCHOOL
 WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM/BS
6° MASTER MANAGEMENT DELLE IMPRESE TURISTICHE
 Servizio Clienti
 Tel. 06 (02) 3022 6372/6379
 business.school@ilssole24ore.com
GRUPPO 24 ORE

NORME & TRIBUTI

Il Sole **24 ORE**

24 ORE BUSINESS SCHOOL
 WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM/BS
ROMA, DAL 7 MAGGIO 2015
MASTER PART TIME
 4 mesi (30 giornate di lezioni in aula e 50 ore di formazione on line)
 Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
 Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
 business.school@ilssole24ore.com
GRUPPO 24 ORE

Domenica
1 Febbraio 2015

IL GIORNALE DEI PROFESSIONISTI



www.ilssole24ore.com
 @24NormeTributi

**DOMANI
 SUL SOLE 24 ORE**

TELEFISCO
**Imu, Iva e minimi:
 i chiarimenti ai lettori**

LAVORO
**Il bonus disoccupati
 arriva al capolinea**

L'ESPERTO RISPONDE
**Cedolare secca
 per gli affitti brevi**

Voluntary disclosure. Per gli anni ancora accertabili sarà necessario indicare anche la provenienza delle somme accreditate

Rientro dei capitali, conti ai raggi X

Le consistenze bancarie dovranno risultare dai documenti da inviare alle Entrate

Antonio Tomassini

Il modello di distanza telematica per accedere al rientro dei capitali è snello ma la relazione di accompagnamento - da presentare via pec (posta elettronica certificata) nei 30 giorni successivi - richiede dati analitici. In particolare, il modo di presentare i conti correnti e le attività finanziarie sarà necessario un attento esame di tutti i movimenti effettuati e recuperare la documentazione bancaria comprovante la loro consistenza e se avventurata in annualità ancora accertabili - l'origine. Le specifiche tecniche relative alla trasmissione della relazione e dei suoi allegati contemplano anche la possibilità che il file superino la dimensione di 50 megabyte: eventualità in cui sarà necessario procedere all'invio di più messaggi di posta elettronica.

La raccolta

L'avvio ufficiale dell'operazione di **voluntary disclosure** impone ai contribuenti di iniziare a raccogliere tutta la documentazione da fornire, prima al consulente, dietro rilascio di una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (occorrerà chiarire se c'è necessità di un pubblico ufficiale o sufficiente la firma del professionista incaricato) e poi alle Entrate.

Il contribuente dovrà dettagliare gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti all'estero (o in Italia, nell'ipotesi di disclosure domestica), le modalità di determinazione degli imponibili connessi, in alcuni casi, anche di quelli non connessi. Nulla viene specificato rispetto a un'eventuale fase di **contraddittorio** con l'agenzia delle Entrate. Poiché la procedura è inserita negli ordinari schemi del procedimento amministrativo di adesione, sarà evidentemente possibile che gli uffici, competenti a seconda del domicilio fiscale, convochino il contribuente o richiedano documentazione aggiuntiva. Il quadro documentale deve essere completo in quanto eventuale "dimenticanze" volontarie di attività o investimenti rischia di compromettere l'efficacia della procedura.

ra, oltre a esporre al rischio di sanzioni, compreso il nuovo reato di esibizione di atti falsi.

I dettagli da fornire

Anche se non c'è una lista, dato l'ampissimo ambito oggettivo, il format allegato al provvedimento dell'agenzia delle Entrate fornisce indicazioni utili. Nella prima sezione va fornito un quadro generale dell'oggetto di emersione. Secondo il format l'attenzione si deve concentrare sulla descrizione delle violazioni commesse nei vari periodi di imposta, senza far riferimento all'origine degli attivi. Ciò semplifica quelle che sarebbero state complesse e spesso inutili ricostruzioni. Il format fa poi riferimento ai soggetti collegati (che vanno individuati anche nel modello). Dalle istruzioni emerge che si deve trattare di soggetti strettamente connessi all'operazione di disclosure (come il cointestatario di un conto). Su questo aspetto si attendono ulteriori chiarimenti anche per scongiurare il rischio che la disclosure si tramuti in una delazione verso soggetti terzi che non godono di alcuna forma di protezione. Occorre poi indicare le attività estere e i redditi ad esse correlate, le attività alla data dell'emersione e c'è anche la facoltà di esibire lo scudo fiscale. Le attività vanno distintamente indicate. Sarà necessario partire dai documenti e certificati attestanti la natura e la composizione degli investimenti, nonché la loro ubicazione: anche in questo ambito sarà fondamentale chiarire dove gli asset si tengono detenuti, si pensi al caso del deposito gestito in Svizzera ma intestato a società blacklist per evitare l'applicazione dell'euroritenuta. Si tratterà, per esempio, degli atti di acquisto per investimenti in immobili o altri beni (barche, opere d'arte, gioielli), dai quali si evincano caratteristiche e valore.

Con riferimento alle attività finanziarie, sarà necessario recuperare la documentazione bancaria comprovante la loro consistenza e, se avventurata in annualità ancora accertabili, l'origine (come nel caso dei trasferimenti di denaro o successioni). A tal proposito si auspica che la circolare in preparazione consenta una certa flessibilità in relazione alla documentabilità (spesso non agevole) di tutte le movimentazioni finanziarie (si pensi a quelle riferibili a rapporti estinti). Inoltre nel caso di "buchi" documentali sarà sempre possibile ricorrere a metodologie induttive, come avviene ordinariamente negli accertamenti e negli accertamenti con adesione.

Una flessibilità opportuna anche sulla documentabilità di eventuali prelievi, difficili da ricostruire e quasi mai espressivi di materia imponibile.

La check list

I principali documenti da presentare per la voluntary disclosure

- 1 L'IMMOBILE ACQUISTATO**
 - Il contribuente dovrà fornire all'agenzia delle Entrate l'atto di acquisto dell'immobile, per documentare il valore e la provenienza
 - Più delicata è la questione della documentazione della provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto: la prova dovrà essere fornita solamente se il trasferimento è avvenuto in un periodo ancora accertabile
- 2 IL DEPOSITO TITOLI**
 - Per i depositi titoli vanno documentati:
 - la valorizzazione del deposito e del collegato conto al termine di ciascun anno; l'ammontare dei rendimenti ottenuti (a meno che non si acceda alla forfettizzazione per conti sotto i 2 milioni);
 - i versamenti e prelievi effettuati dal conto corrente;
 - eventuali procure sul conto e la documentazione societaria se il conto è intestato a una società
- 3 GLI APPORTI DI DENARO**
 - Va documentato per gli anni accertabili ogni afflusso con denaro contante o con bonifico o con trasferimento di valori mobiliari destinato a un conto corrente o a un deposito titoli oggetto di voluntary disclosure
 - Occorrerà copia della documentazione bancaria e dell'origine (vendite, successioni, donazioni)
 - L'attenzione va posta sull'eventuale operatività della presunzione di redditività
- 4 LA QUOTA SOCIETARIA**
 - Per la regolarizzazione di una partecipazione in una società occorre allegare la visura camerale della società (dalla quale si evincano i soci, le partecipazioni e il valore nominale delle azioni), i bilanci approvati, risoluzioni dell'assemblea dei soci sulla distribuzione di utili
 - Se la società è in un Paese black list vanno documentati gli asset sottostanti (come partecipazioni o immobili)

Il decreto del Mef. I fornitori della Pa dovranno indicare «Scissione dei pagamenti»

Split payment da annotare in fattura

Benedetto Santacroce

Lo **split payment** «entra» in fattura. I **fornitori delle Pa** intestate dalla modifica introdotta dall'ultima legge di stabilità dovranno utilizzare, infatti, l'annotazione «Scissione dei pagamenti». Inoltre saranno chiamati a emettere la fattura evidenziando, comunque, l'imposta e devono indicarla a debito nei registri Iva disciplinati dagli articoli 23 e 24 del Dpr 633/1972 senza però farla partecipare alla liquidazione di periodo. In altre parole registrano il debito, ma non lo liquidano con l'Iva a credito di periodo. È quanto emerge dal Dm attuativo del 23 gennaio pubblicato sul sito del Mef.

La priorità nei rimborsi

Questo meccanismo determina una situazione di maggior credito

in relazione alle operazioni passive. Così è stata stabilita la possibilità di richiedere il credito trimestrale. Semplificando quanto previsto dall'articolo 17-ter del Dpr 633/1972, il Dm precisa che tali fornitori avranno una priorità nei rimborsi per un ammontare pari all'importo complessivo dell'imposta applicata nelle specifiche operazioni effettuate nel periodo in cui è maturato il credito chiesto a rimborso.

L'applicazione

Lo split payment, infatti, impone alle pubbliche amministrazioni di versare l'Iva relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati sia nell'ambito della attività istituzionale che nell'ambito dell'attività commerciale direttamente all'erario, invece di pagarla insieme al corrispet-

tivo ai propri fornitori.

Il decreto, innanzitutto, specifica che l'elenco degli enti pubblici interessati dalle nuove regole sono tassativamente quelli dell'articolo 17-ter del Dpr 633/1972. Pertanto, restano esclusi dall'applicazione delle nuove regole tutti gli altri enti pubblici non ricompresi nell'elenco, per i quali, però, se inclusi nell'articolo 6, comma 5, del Dpr 633/1972 continuerà ad applicarsi l'impostazione differita dell'imposta.

Le nuove regole - come anticipato dal comunicato stampa del 9 gennaio - si applicano solo per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015. Quindi restano escluse tutte le operazioni fatturate fino al 31 dicembre 2014.

L'esigibilità dell'imposta

Per gli enti pubblici di cui all'ar-

ticolo 17-ter l'esigibilità dell'imposta scatterà, in via generale, con riferimento al momento del pagamento dei corrispettivi. Gli stessi enti, però, potranno optare per anticipare l'esigibilità dell'imposta alla ricezione della fattura.

Il decreto attuativo del Mef indica ai soggetti pubblici interessati la rotta per versare l'imposta all'erario. Non sarà mai possibile la compensazione e bisognerà utilizzare uno specifico codice tributo.

Le Pa che effettuano l'acquisto nell'ambito dell'attività commerciale inseriranno l'operazione nei registri disciplinati dagli articoli 23 e 24 del Dpr 633/1972. E, in deroga al divieto di compensazione, faranno partecipare l'operazione stessa alla liquidazione di periodo.

DIRITTO E IMPRESA

Osservatorio Fondazione Bruno Visentini - Ceradi
 A cura di Valeria Panzironi

Internet provider, la responsabilità è sempre condivisa

di Valeria Falce

È pacifico che lo sfruttamento economico di contenuti digitali protetti dal **diritto d'autore** vada sempre autorizzato ed è altrettanto pacifico che in mancanza del consenso del titolare dei diritti si delinea un illecito civile che, come tale, è perseguibile e sanzionabile.

Quel che invece a oggi rimane controverso è se - e soprattutto sino a che punto - di un'eventuale violazione sia tenuto a rispondere il fornitore di **servizi online** che si sia limitato a rendere accessibili a terzi contenuti illecitamente caricati dagli utenti dei propri servizi.

La questione, da sempre spinosa, si è appena arricchita di un ulteriore tassello. Con una recentissima sentenza (n. 29/2015), infatti, la Corte d'appello di Milano, ribaltando le conclusioni del giudice di primo grado, nega la responsabilità di «Yahoo!» per aver pubblicato sulla propria piattaforma di video sharing contenuti tutelati dalle norme sul diritto d'autore e sui quali RTI vantava diritti di sfruttamento economico (si veda il Sole 24 Ore del 23 gennaio).

La valutazione in concreto operata dal Tribunale di Milano non è condivisa dalla Corte, né persuade la linea da questi tracciata secondo cui la responsabilità del **provider** rispetto alle condotte illecite dipenderebbe dal suo essere un hosting provider

«attivo», che, forte di un rapporto di coesistenza, trarrebbe profitto dai contenuti illeciti caricati da terzi, ad esempio attraverso i ricavi della pubblicità online collegata ai video pubblicati.

Cambiando angolo di analisi, la Corte opta per un approccio sistematico. Inscrive innanzitutto la vicenda concreta nella cornice più generale, quindi rilegge la disciplina rilevante alla luce dei diritti fondamentali coinvolti (quali il diritto d'autore, il diritto all'informazione e alla libera espressione e il diritto all'esercizio dell'attività d'impresa) e, in ultima analisi, risolve il caso promuovendo un corretto bilanciamento degli interessi in gioco.

Le conclusioni raggiunte, puntellate da riferimenti a indirizzi recenti della Corte di giustizia dell'Unione europea, sono tranchanti: la normativa esclude non solo che vi sia un generale obbligo di sorveglianza dei contenuti caricati online ma che possa imporsi al provider, anche a posteriori, un obbligo di filtraggio dei contenuti che comporti per l'intermediario uno sforzo economico irragionevole e non proporzionato. Insomma, va evitata la confusione dei piani e la riallocazione delle responsabilità che ne discenderebbe: «la nozione di hosting provider attivo risulta oggi sicuramente fuorviante e sicuramente da evitare concettualmente in quanto mal si addice ai servizi di ospitalità in rete».

Al contrario, è la giusta misura la direttrice da seguire per identificare il peso delle responsabilità da riconoscere. Se così è, diventa generica la pretesa del titolare dei diritti che, senza fornire precisa indicazione degli URL dei contenuti da rimuovere, riversi interamente sul provider l'onere di verifica e controllo sui contenuti illeciti. Viceversa, quando è qualificata, puntuale e circoscritta, quella stessa richiesta è legittima e il titolare dei diritti può legittimamente pretendere un obbligo di fare in capo al provider affinché questi intervenga per porre fine alla diffusione illecita.

L'approdo è coerente con le premesse perché mira a riallineare il diritto vivente ai principi generali. A delimitare gli ambiti e i limiti della responsabilità del provider contribuiscono in maniera decisiva i principi della proporzionalità e del bilanciamento, in forza dei quali se è doveroso che l'operatore si attivi senza indugio per garantire che l'ecosistema digitale si sviluppi nel rispetto del diritto, d'altra parte è il titolare del diritto (e non altri) a dover mettere il fornitore dei servizi nelle condizioni necessarie e sufficienti per poter rimuovere tempestivamente ed efficacemente i contenuti illeciti dalla propria piattaforma.

Il Sole **24 ORE.com**

SUL SITO DEL SOLE
 Il dossier online con i modelli e gli approfondimenti

Lo speciale online sempre aggiornato sulla voluntary disclosure con i modelli e gli approfondimenti.

http://24o.it/rientrocapitali

Il caso aperto. Per i veicoli fra 20 e 30 anni regole nell'incertezza

Auto «anziane», a ogni Regione il suo bollo

di Maurizio Caprino

Sembra un piccolo smottamento, ma potrebbe provocare una valanga. L'abolizione delle agevolazioni per i **veicoli di età compresa tra 20 e 30 anni** disposta dall'ultima legge di stabilità (articolo 1, comma 666) - non solo lascia nel vago la scadenza di domani, 2 febbraio (in assenza di indicazioni ufficiali contrarie) ma ha smosso un assetto normativo precario, fatto di un federalismo fiscale con competenze non ben delineate fra Stato e Regioni.

Problema antico (si veda «Il Sole 24 Ore» del 26 gennaio 2014), rimasto sotto traccia grazie a in-

terpretazioni perlopiù informali, tramandate fra addetti ai lavori e sventolate di volta in volta davanti a singoli cittadini attoniti. Ora accade che, di fronte al comma 666, due Regioni importanti come Lombardia e Puglia si adeguano, nonostante abbiano proprie leggi che hanno scavalcato la normativa statale che le prevedeva (legge 345/2000, articolo 63) e ora è stata abolita da quel comma. Il motivo? Ufficialmente è che Consulta e Cassazione hanno stabilito più volte che le Regioni possono stabilire in proprio esenzioni, riduzioni e modalità di pagamento, ma sempre mantenendosi entro i limiti fissati dalla normativa statale.

Tutto vero. E dovrebbe valere per tutti gli altri aspetti nei quali la «fantasia» delle Regioni si è sbizzarrita. Soprattutto per quelli vespatori per i cittadini e introdotti negli anni più recenti, quando la giurisprudenza era ormai chiara. Per esempio, in Toscana occorre pagare anche su veicoli indisponibili perché sottoposti a fermo amministrativo (obbligo bocciato dalla Consulta, ma solo nelle Marche). E Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Toscana non riconoscono esenzioni quando si affida il veicolo a un commerciante con procura a vendere.

Comunque, l'esempio più clamoroso è quello delle perdite di

possesso nel Lazio: a fine 2013 il Consiglio regionale ha approvato una legge che «inchioda» il cittadino a pagare il bollo anche su veicoli che non ha più, se non lo ha annotato al Pra. Una situazione che diventa odiosa nel caso del furto: chi «si limita» a denunciarlo alle forze dell'ordine e non va al Pra resta obbligato al versamento. Che quasi sempre, ignaro, ometterà, garantendosi future sanzioni. Il tutto in barba a un principio sancito per la prima volta dalla Consulta nel 1992 e recepito dalla Finanziaria del 1998, che «si accontenta» di atti di data certa (in questo caso, la denuncia di furto). Ora che l'Italia ha persino un Codice dell'ammini-

strazione digitale e a vent'anni da quando la burocrazia dell'auto ha cominciato a connettersi con le altre banche dati pubbliche (da quel tempo la Motorizzazione riceve da Comuni e uffici di polizia le comunicazioni su cambi di residenza e furti e smarrimenti di patente), non si potrebbe far viaggiare telematicamente anche le denunce di furto? L'ostacolo non sta nella tecnologia, in cui tutte le amministrazioni si dicono all'avanguardia.

Allora resta da pensare alla cassa: se le Regioni hanno improvvisamente cominciato a interpretare in maniera restrittiva la loro autonomia sul bollo auto proprio ora che la legge sta a tagliare un'agevo-

lazione, forse è per recuperare soldi da una delle loro principali fonti di finanziamento in tempo di tagli alle risorse trasferite dallo Stato. E, se il Pra non riceve ancora le denunce in via telematica, forse è perché lo Stato perderebbe l'imposta di bollo sulle relative pratiche di annotazione. Accade da sempre.

NOTIZIE

In breve

CONFEDILIZIA
 Aree fabbricabili, difesa con la lite

«Intraprendere la strada del contenzioso» con le amministrazioni locali sul valore delle aree fabbricabili «costituisce l'unico modo per difendersi dall'assillante e ingiusta imposizione». Lo afferma Confedilizia a seguito di un'indagine condotta su un campione di comuni: le amministrazioni, pur ammettendo che il mercato è fermo, non riducono i valori delle aree fabbricabili «con un'evidente sproporzione» rispetto a quanto preteso per Imu e Tasi, essendone questi la base del valore imponibile.

SANITÀ E FORNITORI

Debito stimato di 24,4 miliardi

La sanità italiana ha accumulato un debito con i propri fornitori di almeno 24,4 miliardi di euro. I dati - forniti dalla Cgia di Mestre, sono riferiti al 2013 (ultima rilevazione disponibile) e, sostiene il centro di ricerca, sono sicuramente sottostimati. Dal conteggio non sono inclusi i mancati pagamenti registrati dalle Asl della Toscana e della Calabria. La sanità regionale più indebitata è quella del Lazio, con 5,9 miliardi di euro. Seguono quella della Campania (3,8 miliardi), Lombardia e Piemonte, entrambe con 2,2 miliardi, e il Veneto, con 2 miliardi di euro ancora da onorare.